

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico
in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura:
Imprese di distribuzione di energia elettrica**

Obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica sulla qualità dei dati misura

Tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica sono tenute a fornire semestralmente, entro 45 gg dalla fine di ciascun semestre, le informazioni inerenti alla messa a disposizione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, di seguito indicate:

- a) numero di punti di prelievo per i quali i dati di misura¹ funzionali alla cessazione della fornitura sono stati:
 - i. messi a disposizione nei termini di cui al comma 10.3 della del. 100/2016/R/COM;
 - ii. messi a disposizione oltre i termini di cui al comma 10.3 della del. 100/2016/R/COM distinti per fasce di ritardo nella messa a disposizione del dato di misura (come definite al paragrafo successivo);
 - 1. messi a disposizione oltre i termini per le cause di cui al TIQE, articolo 103, comma 1 lettera a) e per cui l’impresa di distribuzione è esente dall’erogazione dell’indennizzo ai sensi del comma 10.5 della medesima delibera.
 - iii. non ancora messi a disposizione, nonostante siano passati i termini di cui al comma 10.3 della del. 100/2016/R/COM, di cui:
 - 1. non ancora messi a disposizione per le cause di cui al TIQE, articolo 103, comma 1 lettera a) e per cui l’impresa di distribuzione è esente dall’erogazione dell’indennizzo ai sensi del comma 10.5 della medesima delibera.
 - iv. messi a disposizione nel trimestre e contabilizzati in trimestri precedenti come non ancora messi a disposizione (*cf.* lettera a), punto iii.);
- b) con riferimento agli indennizzi automatici da erogare al venditore in caso di mancato rispetto delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura, ai sensi dell’art. 10 della del. 100/2016/R/COM, distinguendo per fasce di ritardo nella messa a disposizione del dato di misura (come definite al paragrafo successivo):
 - i. numero degli indennizzi erogati;
 - ii. ammontare complessivo degli indennizzi erogati;

¹ Nel computo del numero dei punti per i quali sono state o meno rispettate le tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura, vanno considerati anche i casi di autolettura comunicata dal cliente finale, con le relative tempistiche di validazione e comunicazione dell’esito al venditore.

Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura: Imprese di distribuzione di energia elettrica

- c) con riferimento agli indennizzi automatici da erogare al cliente finale in caso di mancato rispetto delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura ai sensi dell’art. 11 della del. 100/2016/R/COM, distinguendo per fasce di ritardo di messa a disposizione del dato di misura (come definite paragrafo successivo):
- i. numero degli indennizzi erogati;
 - ii. ammontare complessivo degli indennizzi erogati.

I dati sopra indicati devono essere forniti con riferimento a ciascun trimestre in cui cade il termine ultimo entro cui l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, di cui alla del. 100/2016/R/com. Inoltre, i punti per cui i dati di misura non sono ancora stati messi a disposizione nonostante sia passato il termine ultimo, e come tali contabilizzati (lettera a), punto iii)) nell’ambito del trimestre in cui cade il termine medesimo, devono essere successivamente contabilizzati, nel trimestre in cui avviene la messa a disposizione, sia tra quelli la cui messa a disposizione è avvenuta oltre i termini (lettera a), punto ii)) che tra quelli precedentemente contabilizzati come punti i cui dati di misura non sono stati ancora messi a disposizione (lettera a), punto iv)).

Ad esempio in caso di disattivazione del punto di prelievo avvenuta con data 28 settembre 2016, i dati di misura devono essere messi a disposizione entro 5 giorni lavorativi dalla data di disattivazione, ossia entro 5 ottobre 2016; pertanto le informazioni da dichiarare in merito alla messa a disposizione dei dati di misura funzionali a tale cessazione della fornitura dovranno essere conteggiate nell’ambito del quarto trimestre 2016. Qualora l’impresa di distribuzione, rispettando i termini stabiliti dalla disciplina, metta a disposizione i dati di misura prima del termine (ad esempio il 30 settembre), questa deve essere comunque conteggiata nelle informazioni da dichiarare per il quarto trimestre 2016. Diversamente, qualora la messa a disposizione avvenga solo in data 10 gennaio 2017, il relativo punto deve essere contabilizzato nell’ambito del quarto trimestre 2016 tra quelli per cui i dati di misura non sono ancora stati messi a disposizione (lettera a), punto iii)) e successivamente conteggiato, nell’ambito del primo trimestre 2017, sia tra quelli per cui i dati di misura sono stati messi a disposizione oltre i termini stabiliti dalla regolazione (lettera a), punto ii)) che tra quelli messi a disposizione nel trimestre e precedentemente contabilizzati come non ancora emesse (lettera a), punto iv)).

Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura: Imprese di distribuzione di energia elettrica

Con riferimento a ciascun trimestre, i dati dovranno essere ulteriormente dettagliati per ciascuna tipologia di cliente finale di cui al TIV, comma 2.3, lettere a) e c) (Domestici, Altri usi connessi in BT²) e, relativamente a ciascuna tipologia di cliente, per ciascun motivo di cessazione della fornitura (cambio venditore, disattivazione della fornitura e voltura). Infine, relativamente a ciascuna tipologia di cliente finale e ciascun motivo di cessazione della fornitura, i dati - ad eccezione delle informazioni di cui alla lettera a), punti ii.1) e iii) – dovranno essere dettagliati in ragione della tipologia di dati misura funzionali alla cessazione della fornitura messi a disposizione (dati di misura effettivi, autoletture validate e dati di misura stimati messi a disposizione dal distributore).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della raccolta i punti di prelievo nella titolarità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sottoposti a regime tariffario speciale ai sensi dell’articolo 11, comma 11.bis del decreto legge n. 35/05 da ultimo definiti dall’articolo 29 del decreto legge n. 91/14³.

Definizione delle fasce di ritardo di messa a disposizione del dato di misura

Ai fini del conteggio del numero punti di prelievo per i quali i dati misura funzionali alla cessazione della fornitura sono stati messi a disposizione oltre i termini previsti dalla regolazione, di cui alla precedente lettera a), punto ii), e degli indennizzi automatici riconosciuti al venditore e al cliente finale, di cui alle lettere b) e c), vengono definite le seguenti fasce di ritardo:

- fascia F1 : da 1 a 30 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore;
- fascia F2 : da 31 a 90 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore;
- fascia F3 : oltre 90 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore.

Disposizioni transitorie e finali

Tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica sono tenute a comunicare:

² Sono dunque esclusi dalla raccolta i PdP nella titolarità di clienti appartenenti alla categorie “Illuminazione pubblica”.

³ Cfr. TIT, art. 37.

Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura: Imprese di distribuzione di energia elettrica

- per il periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2015 incluso, i dati di cui alla lettera a), ad eccezione dei punti ii.1) e iii.1) (in quanto in tale periodo gli indennizzi di cui alle lettere b) non trovano ancora applicazione);
- per il periodo compreso tra gennaio 2016 e maggio 2016 incluso, i dati di cui alla lettera a) ad eccezione delle informazioni inerenti ai casi di cessazione della fornitura per voltura (che saranno acquisite tramite il SII) e di quelle di cui ai punti ii.1) e iii.1) (in quanto in tale periodo gli indennizzi di cui alle lettere b) e c) non trovano ancora applicazione);
- per il periodo compreso tra giugno 2016 e dicembre 2016 incluso, le informazioni relative a:
 - o per le cessazioni della fornitura diverse dalla voltura, la lettera a) (in quanto le informazioni disponibili nel SII relative alla voltura saranno acquisite per suo tramite);
 - o per le cessazioni della fornitura per voltura, la lettera a), punti ii. 1) e iii.1) (in quanto non disponibili nel SII);
 - o la lettera b) ad eccezione dei casi di autolettura (in quanto gli indennizzi da riconoscere al venditore in caso di mancata comunicazione dell’esito dell’autolettura si applicano a partire da gennaio 2017, ai sensi della del. 253/2016/R/com);
 - o la lettera c);
- a decorrere da gennaio 2017, le informazioni relative a:
 - o per le cessazioni della fornitura diverse dalla voltura, la lettera a) (in quanto le informazioni disponibili nel SII relative alla voltura saranno acquisite per suo tramite);
 - o per le cessazioni della fornitura per voltura, la lettera a), punti ii. 1) e iii.1) (in quanto non disponibili nel SII);
 - o la lettera b);
 - o la lettera c).